

AL PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE di CUNEO

MARCO VERNETTI

**OGGETTO: INTERPELLANZA SU: RSA e LA CURA dell'ANZIANO**

La sottoscritta Luciana Toselli, consigliera comunale del gruppo CUNEO per I BENI COMUNI

**PREMESSO** che in Italia, la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le donne nel 2015) è più elevata di un anno rispetto alla media UE, ma dai numeri ISTAT emerge che dopo i 75 anni gli anziani in ITALIA vivono in condizioni di vita peggiori con una spettanza di vita libera da limitazioni fisiche inferiori di 4-5 anni rispetto alla Germania.

**CONSTATATO** che in un recente convegno sulla cura dell'anziano, tenutosi a Torino a Palazzo Lascaris, il costituzionalista dott. Francesco Pallante ha affermato che il diritto alla salute è l'unico espressamente qualificato dalla Costituzione come "fondamentale" (art.32, co1), in quanto la salute è preconditione necessaria al godimento di tutti gli altri diritti costituzionali.

La legge n.833 del 1978 affida al Sistema Sanitario Nazionale il compito di tutelare la salute (art.1, co.1) stabilendo che tale compito sia da realizzarsi tramite la "promozione", il "mantenimento" e il "recupero" della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti dei servizi(art 1 ,co.3) e compete "allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali"( art.1 co.3),operando tramite diversi enti di gestione.

Il finanziamento del SSN grava essenzialmente sulla fiscalità generale.

L'eventuale carenza di finanziamento non giustifica la mancata attuazione del diritto alla salute, ma vincola il legislatore a redistribuire il complesso delle risorse pubbliche disponibili in modo tale da assicurare, quantomeno, l'attuazione del contenuto minimo essenziale del diritto. Come si legge nella sentenza n.1592 del 2018, pronunciata dal Tribunale di Torino, la "vera questione non è la limitatezza delle risorse (innegabile e scontata) quanto piuttosto l'allocazione delle stesse....ect.

Inoltre gli atti normativi con cui sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto alla salute sono sempre suscettibili di controllo giurisdizionale e annullabili, se lesivi del contenuto minimo essenziale del diritto alla salute.

Il diritto alla salute, al pari di tutti i diritti costituzionali, ha preminenza logico-giuridica sulle esigenze del bilancio. Come scritto nella sentenza n.275 del 2016 della Corte Costituzionale, "è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". La spesa per i diritti è, in definitiva, una spesa costituzionalmente necessaria, che spetta al legislatore soddisfare operando, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, sul piano della corretta allocazione delle risorse disponibili.

**CONSTATATO**

che, applicato ai malati non autosufficienti, il discorso sin qui svolto porta a ritenere che, una volta che ne sia stata certificata la condizione di malattia, sia essa fisica e/o psichica, il SSN ha il dovere costituzionale e legale di prestare loro tutte le cure necessarie, per tutto il tempo che sia necessario.

Sono certamente lesivi dell'art.32 Cost. atti normativi e atti amministrativi che direttamente o indirettamente, comportino:

-il differimento temporale della presa in carico delle persone malate;

-la subordinazione della presa in carico dell'esistenza di ulteriori requisiti privi di rilevanza sanitaria (come, per esempio: il disagio economico, la mancanza di familiari, l'isolamento sociale);

-la predeterminazione della durata temporale dell'erogazione delle prestazioni sanitarie senza che sia prevista una verifica sulle condizioni di salute del paziente.

**CONSTATATO** che queste affermazioni, che lascio ad una riflessione personale, aiutano a capire la bocciatura della Corte dei Conti sulla Sanità Piemontese e che negli ultimi anni la Corte Costituzionale si stia interessando al bilancio regionale, in quanto non si può fare una scelta normativa senza finanziarla. Infatti Gustavo Zagrebelsky, giudice costituzionale, presidente della Corte Costituzionale nel 2004, afferma che se non si attua il diritto costituzionale, si va dal Giudice.

**CONSIDERATO** quanto sopra detto che, a mio parere, si può estendere a tutto ciò che riguarda la mancata riorganizzazione della medicina territoriale

**CHIEDO** alla Sindaca Patrizia Manassero e alla Giunta

- 1) se corrisponde al vero che la creazione dell'Ospedale di Comunità, nell'edificio di Mater Amabilis Angeli, prevede l'annullamento dei 30 posti letto convenzionati di RSA disponibili per la città di Cuneo
- 2) in caso di risposta affermativa, come si pensa di far fronte alle liste di attesa di anziani che chiedono l'inserimento in RSA, per la pressoché totale mancanza di una assistenza domiciliare conseguente all' assenza della CASA della Comunità prevista dal Ministero della Salute, ma non realizzata
- 3) se non si ritenga che l'allungamento della vita media, accompagnato da un incremento di anziani con patologie complesse che, anche in presenza di una continuità di cura a domicilio, richieda l'inserimento degli anziani, in una struttura a forte valenza sanitaria. A questo proposito vorrei ricordare che il 90% degli anziani con pluripatologie, viene ricoverato nell'ultimo mese di vita in Ospedale (HUB) con costi esorbitanti e soprattutto con un percorso di accompagnamento alla morte non adeguato
- 4) quale risposta si intende dare all'aumento della popolazione anziana con patologie complesse croniche, che dopo una ipotetica stabilizzazione nell'Ospedale di Comunità non può ritornare a domicilio?


In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale

Ringrazia

Cuneo 30.08.22

Luciana Toselli

Capogruppo Cuneo per i BENI COMUNI



Visto: 